



DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 AGOSTO 2005 N° 214

PUBBLICATO SULLA G.U. N° 248 DEL 24 OTTOBRE 2005 – S.O. N° 169

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/89/CE
CONCERNENTE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO
L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE NELLA
COMUNITA' DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI
PRODOTTI VEGETALI





NELLA PREMESSA RICHIAMA TUTTA LA NORMATIVA DI SETTORE

- LEGGE 987 DEL 18/06/1931 E SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO
- ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI ED IL COMMERCIO (GATT – GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) DEL 01/01/1948 SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (WTO – WORLD TRADE ORGANIZATION) DAL 01/01/1995
- RICHIAMA IL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE IL “CODICE DOGANALE COMUNITARIO”
- RICHIAMA IL DECRETO MINISTERIALE DEL 1° GENNAIO 1996 CONCERNENTE LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEGLI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI E AI PRODOTTI VEGETALI E SS. MODIFICAZIONI E RIFERENDOSI INOLTRE AI SUCCESSIVI DECRETI CHE HANNO MODIFICATO GLI ALLEGATI DEL PREDETTO DECRETO



CON QUESTO DECRETO SI ABROGANO:

- LA LEGGE 987 DEL 18 GIUGNO 1931
- IL D.M. 31 GENNAIO 1996
- SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI CHE
MODIFICANO GLI ALLEGATI DEL D.M.
31/01/1996



FINALITA'

ALL'ART. 1, NELLE FINALITA' DEL DECRETO, SI EVIDENZIANO:

- LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI CHE RIENTRANO IN MATERIA DI PROFILASSI INTERNAZIONALE
- ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2002/89/CE DEL CONSIGLIO
- ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE (CIVP)



NELL' ART. 2

SONO ELENcate LE DEFINIZIONI CIOE' IL
SIGNIFICATO DELLE PAROLE
RIPORTATE NEL DECRETO
PER ESEMPIO COSA SI INTENDE PER:
PIANTE VIVE – SEMENTI – ORGANISMO
NOCIVO – ZONA PROTETTACENTRO
AZIENDALE ECC.



TITOLO IV

ARTT. DAL 19 AL 24 COMPRESO:

- 1) AUTORIZZAZIONE
- 2) ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
- 3) OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI



ART. 19 - AUTORIZZAZIONE

- DESCRIVE I SOGGETTI CHE DEVONO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DISCIPLINATE DAL DECRETO
- L'AUTORIZZAZIONE E' RILASCIATA DAI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI COMPETENTI



ART. 20 – ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI

SONO TENUTI AD ISCRIVERSI:

- I SOGGETTI CHE PRODUCONO O COMMERCIALIZZANO I PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO V, PARTE "A" O IMPORTANO PRDOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO V, PARTE "B".
- LA RICHIESTA D'ISCRIZIONE SI PRESENTA AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE COMPETENTE TRAMITE IL SUAP
- SE UN SOGGETTO DETIENE PIU' CENTRI AZIENDALI IN REGIONI DIVERSE DEVE PRESENTARE UNA ISCRIZIONE PER OGNI CENTRO PRESSO CIASCUN SERVIZIO
- SONO ESONERATI DALL'ISCRIZIONE AL R.U.P. I "PICCOLI PRODUTTORI" CIOE' COLORO CHE PRODUCONO E VENDONO ESCLUSIVAMENTE NEL MERCATO LOCALE E PER LA TOTALITA' AD UTENTI FINALI. QUESTI ULTIMI DEVONO COMUNQUE PRESENTARE AL SERVIZIO FITOSANITARIO COMPETENTE UNA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DI TALE REQUISITO



ART. 21 OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

- TENERE PRESSO CIASCUN CENTRO UNA PIANTA AGGIORNATA RELATIVA AI VEGETALI COLTIVATI E PRODOTTI VEGETALI DETENUTI
- TENERE PRESSO CIASCUN CENTRO AZIENDALE UN REGISTRO, VIDIMATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO COMPETENTE, PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ESTREMI DEI PASSAPORTI E DEL RELATIVO MOVIMENTO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI PER ESSERE CONSERVATI O PIANTATI NELL'AZIENDA, IN PRODUZIONE O TRASFERITI A TERZI
- CONSERVARE PER ALMENO UN ANNO I DOCUMENTI RELATIVI AL MATERIALE ACQUISTATO ED IN PARTICOLARE I PASSAPORTI DELLE PIANTE
- DESIGNARE IL TITOLARE OD ALTRA PERSONA TECNICAMENTE ESPERTA IN MATERIA DI PRODUZIONI VEGETALI E QUESTIONI FITOSANITARIE PER MANTENERE CONTATTI CON IL SERVIZIO FITOSANITARIO
- ESEGUIRE COSTANTI CONTROLLI VISIVI NEL PERIODO VEGETATIVO AD INTERVALLI APPROPRIATI E COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL SERVIZIO FITOSANITARIO QUALUNQUE MANIFESTAZIONE ATIPICA DI ORGANISMI NOCIVI
- PERMETTERE L'ACCESSO IN AZIENDA DEGLI ISPETTORI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
- **RIPORTARE GLI ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE SU TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**



TITOLO V

PASSAPORTO DELLE PIANTE

ARTT. 25 – 30 COMPRESO

Non ha apportato sostanziali
cambiamenti rispetto al
passato



TITOLO VI ZONE PROTETTE

ARTT. 31 - 33

DESCRIVE QUALI SONO LE CONDIZIONI
PER LA CIRCOLAZIONE NELLE AREE
PROTETTE



TITOLO VII ISPETTORI FITOSANITARI

ARTT. 34 E 35

DESCRIVE I COMPITI DEGLI ISPETTORI

TITOLO VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

ARTT. 36 - 42



DESCRIVE LE MODALITA' DI ISPEZIONE,
LO SCOPO DELL'ISPEZIONE STESSA,
GLI OBBLIGHI PER GLI IMPORTATORI,
LE MISURE CHE VENGONO ADOTTARE SUCCESSIVAMENTE
ALL'ISPEZIONE
IL RISCHIO FITOSANITARIO ALLIMPORTAZIONE
ED I PUNTI AUTORIZZATI PER L'ENTRATA DEI PRODOTTI VEGETALI



TITOLO IX ESPORTAZIONE

ARTT. 43 E 44

SU CUI SONO DESCRITTE LE MODALITA' DI
CONTROLLO E DEL RILASCIO DEI
CERTIFICATI FITOSANITARI



TITOLO XII SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

- L'ART. 54 RIPORTA L'ELENCO DELLE INFRAZIONI E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CORRISPONDENTI
- L'ART. 55 INTRODUCE LA TARIFFA FITOSANITARIA PER I CONTROLLI



ART. 55 TARIFFA FITOSANITARIA

- **IL DECRETO INTRODUCE UNA TARIFFA “A CARICO DELL’INTERESSATO” (IN QUESTO CASO IL PRODUTTORE O COMMERCIANTE DI VEGETALI O MATERIALI VEGETALI) PER LA RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 19 E PER I CONTROLLI EFFETTUATI DAL SERVIZIO FITOSANITARIO SIA DOCUMENTALI CHE DI IDENTITA’ E FITOSANITARI EFFETTUATI DIRETTAMENTE NELLE AZIENDE**



LA TARIFFA FITOSANITARIA TIENE CONTO DEI VARI COSTI SOSTENUTI DAI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI FRA CUI:

- COSTO DEL PERSONALE ISPETTIVO
- COSTO DEL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE (UFFICI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ISPETTORI, ECC.)
- PRELIEVO DEI CAMPIONI PER L'ISPEZIONE VISIVA E PROVE DI LABORATORIO
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMPRESSE LE SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE



LA TARIFFA FITOSANITARIA E' COMPOSTA
DA DIVERSI LIVELLI DI ATTUAZIONE (A
SECONDA DELLE CASISTICHE) E DA
DIVERSE FASI DI INTERVENTO O
PRESTAZIONI CHE VENGONO
ELENcate NELL'ALLEGATO XX DEL
DECRETO 214



PARTE “B” DELL’ALLEGATO XX

SONO RIPORTATE LE TARIFFE PER IL
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONI E PER I
CONTROLLI ALLA PRODUZIONE E ALLA
CIRCOLAZIONE



PARTE “B” - TABELLA

VOCE	PERIODICITA'	TARIFFA
<i>Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19</i>	<i>Una tantum</i>	<i>100,00</i>
<i>Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26</i>	<i>Una tantum</i>	<i>100,00</i>
<i>Controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P.</i>	<i>Annua</i>	<i>25,00</i>
<i>Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette</i>	<i>Annua</i>	<i>50,00</i>
<i>Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette</i>	<i>Annua</i>	<i>100,00</i>



PAGAMENTO TARIFFA

LA SCADENZA ANNUALE PER IL
PAGAMENTO DELLA TARIFFA
FITOSANITARIA E' STATA FISSATA AL

31 GENNAIO DI OGNI ANNO



CASISTICHE

- LA TARIFFA UNA TANTUM DEVE ESSERE RICHIESTA IN CASO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI
- LE AZIENDE GIÀ IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN BASE ALLA L.R. 57/2000 E LEGGE 987/31 NON DEVONO PAGARE LA TARIFFA UNA TANTUM
- NEL CASO DI VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IL VERSAMENTO DELLA TARIFFA UNA TANTUM DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SOLO NEI CASI IN CUI LA STESSA VARIAZIONE COMPORTI IL SUCCESSIVO RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE



L.R. 57/2000

- TUTTE LE NUOVE AUTORIZZAZIONI VERRANNO RILASCIATE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 214
- LA LEGGE REGIONALE 57 CONTINUERA' A DISCIPLINARE LE NORMATIVE NAZIONALI ANCORA VIGENTI INERENTI IL DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (D.LGS. 19/5/2000 n° 151, dpr 21/12/1996 n° 697, dpr 21/12/1996 n° 698) E L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE VOLONTARIA DI PIANTE CERTIFICATE (DM 23/10/1987 E DM 289/91)